

Ente COMUNE DI ALGUA Provincia di Bergamo	Sigla C.C.	Numero 30	Data 23.12.2023
CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE OGGETTO: DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024.			

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di dicembre alle ore 09.00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ACERBIS PIER ANGELO	SINDACO	Presente
MARCONI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
EPIS DAVIDE	CONSIGLIERE	Assente
GRIGIS SIRIO	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDI FIORENZO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELI MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
MILESI GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente
DEL BELLO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
MAGONI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
OBERTI GIANLUCA	CONSIGLIERE	Assente
LICINI SIMONA	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ACERBIS PIER ANGELO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022";

Atteso pertanto che con l'abolizione della IUC viene di fatto abolita la componente TASI con conseguente unificazione IMU-TASI nella nuova IMU per la quale viene disposta una nuova disciplina;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 18 dell'01.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria in vigore dal 01/01/2020;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato "*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130*";

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che "... *In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...*".

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del decreto legge n. 35 del 2013;

Visti, quindi:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le*

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Considerato che l’Ente intende confermare le aliquote del 2023 ai sensi del comma 169 sopra riportato, riservandosi la facoltà di apportare eventuali modifiche entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026;

Rilevato che ai sensi dell’art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU, previa dichiarazione da presentare presso gli uffici comunali;

Acquisito il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi a norma di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2024:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5 per mille con detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)	Esenti
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Fabbricati di categoria D	10,6 per mille
Altri fabbricati	10,6 per mille
Abitazioni locatate a canone concordato	10,6 per mille detratto poi il 25% dell’imposta

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

4. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2024, sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28/10/2024.

Altresì con ulteriore separata votazione con voti n.8 (unanimità) favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma, 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.12.2023

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

La sottoscritta Radice rag. Claudia, nella sua qualità di responsabile del servizio di ragioneria, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Algua , 23.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Radice rag. Claudia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta Radice rag. Claudia, nella sua qualità di responsabile del servizio di ragioneria, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Algua , 23.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Radice Claudia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to ACERBIS PIER ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs n. 267/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 16.04.2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 16.04.2024 al 01.05.2024.

Addì, 16.04.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 16.04.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 16.04.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO

